NUOVA NORMATIVA 461/2010

La nuova normativa (461/2010 – 1 giugno 2010) ha come obiettivo quello di arricchire la precedente *Legge Ber/Decreto Monti* (1400/2002), che aveva come scopo quello di ridurre lo strapotere delle case automobilistiche, aumentando la riduzione dei costi di manutenzione.

I punti essenziali della vecchia legge Ber a cui si aggiunge il nuovo regolamento 461/2010 sono:

- La possibilità di tagliandare la propria auto ovunque, utilizzando ricambi originali, quindi prodotti secondo le specifiche delle case auto: il costruttore di ricambi fornisce le case automobilistiche mentre al ricambio si aggiunge il lavoro svolto dal meccanico a regola d'arte, garantendo all'automobilista la copertura di garanzia della casa costruttrice (2 anni).
- **Un risparmio assicurato** grazie al costo inferiore dei ricambi prodotti dal componentista.
- Un possibile risparmio dato dal costo inferiore di manodopera utilizzando autofficine indipendenti (non appartenenti alla rete autorizzata).
- Una maggiore flessibilità sui servizi. La rete ufficiale agisce solamente sulle vetture della marca rappresentata, numericamente inferiore agli autoriparatori indipendenti che diversamente operano su tutte le marche. Ne consegue logicamente una riduzione dei tempi di attesa.

Nota: Per ricambio originale non si intende il componente avente il marchio della casa automobilistica, ma anche quello riportante soltanto quello del produttore.

Con il nuovo aggiornamento, la **commissione europea vigila sulle case automobilistiche** affinché non vengano utilizzate le estensioni garanzia, del tipo: garantiamo la vettura per un periodo superiore ai 2 anni , con un compenso da parte dell'acquirente (spesso occulto) con la clausola di utilizzare servizi e ricambi con il marchio, pena la decadenza della garanzia.

Inoltre, la vecchia Legge Ber rinforzata dal nuovo 461/2010, obbliga la casa automobilistica nel mettere a disposizione del mercato indipendente le **informazioni necessarie per le riparazioni delle auto**. Tali informazioni devono essere facilmente fruibili e ad un costo ragionevole (paragonabile al prezzo pagato dalla rete ufficiale della casa). Quindi:

- Riduzione dal 100% al 30% della soglia della quota di mercato per l'esenzione relativa alla distribuzione selettiva. Ciò significa che un meccanico indipendente (senza marchio) può usufruire dei servizi e prodotti della casa auto se questa detiene una quota superiore al 30% del proprio mercato di riferimento.
- L'entrata di un autoriparatore in una rete autorizzata, viene negata solo se non soddisfa i criteri di qualità definiti.

Ad oggi possiamo dire che gli obiettivi della vecchia legge Ber sono stati solo in parte realizzati. I riparatori indipendenti incontrano meno difficoltà ad ottenere informazioni tecniche e codici-applicazioni per l'identificazione del prodotto.